



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECISIONE DI NON LUOGO A PROCEDERE

PROCEDIMENTO F.I.G. N.66s/2017

A CARICO DEL MINORE YEONGWOO KWEON

Premesso che

- A) A seguito dell'invio, in data 21 ottobre 2017, di rapporto informativo da parte della Segreteria Sportiva del Circolo "Green Club Lainate" in relazione a quanto avvenuto in occasione della gara "Coppa del Presidente" svoltasi presso il "Green Club Lainate" in data 8 ottobre 2017, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore Yeongwoo Kweon (tessera federale n. 253446 iscritto al "Golf Club Le Rovedine"), così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia, consultabile sul sito della Federazione Italiana Golf (www.federgolf.it).
- B) In data 23 ottobre 2017, l'Ufficio di Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione Italiana Golf inoltrava il rapporto informativo di cui sopra al sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale per Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige).

CONSIDERATO CHE

- 1) Nel citato rapporto informativo il signor Michele Barbati del "Green Club Lainate" riferiva che, al termine della gara suindicata, il giocatore Kweon Yeongwoo era stato squalificato per violazione della Regola 6-6b in quanto sullo score era stato registrato il

punteggio di 6 colpi alla buca n. 6 invece degli 8 colpi effettivamente effettuati;

- 2) La squalifica è stata effettuata dopo la ricostruzione della buca n. 6 effettuata al termine della gara e su invito del giocatore Leonardo Tosi con tutti i compagni di gioco del minore e in presenza dell'osservatore signor Damiano Gregnanin;
- 3) Nel rapporto informativo peraltro, il signor Michele Barbati rileva, in accordo con gli altri giocatori, come debba essere esclusa qualsiasi volontà dolosa da parte del signor Kweon Yeongwoo, giovanissimo e inesperto (alla buca n. 6 ha alzato la palla pensando che la gara fosse "stableford"), mortificato e pentito dopo la contestazione dell'illecito e comunque poco attento durante la competizione (non ha mai segnato i propri risultati sullo score fino alla buca n. 9 e li ha trascritti poi chiedendoli al suo marcatore).-

Tutto ciò premesso e considerato

Il sottoscritto Giudice Sportivo, tenuto conto di quanto rilevato dal signor Michele Barbati e dai compagni di gioco del minore, tenuto altresì conto dell'assenza di precedenti a carico dello stesso e del pentimento dimostrato, ritiene non ravvisabile alcun dolo a carico del giocatore Kweon Yeongwoo e, pur esortando per il futuro il medesimo a controllare con attenzione il suo score di gara, ritiene infondata un'accusa di illecito sportivo a suo carico.-

Pertanto, il sottoscritto Giudice Sportivo, visto il potere concesso ai sensi dell'art. 44, comma 1 del Regolamento di Giustizia entrato in vigore il 18

luglio 2017 (di pronunciarsi “senza necessità di tenere udienza”), emette la presente

DECISIONE

DI NON LUOGO A PROCEDERE

con riferimento ai fatti di cui al procedimento n. 66s/2017.-

Si comunichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Bergamo, 23 novembre 2017.-

Il Giudice Sportivo per I Minori

Avv. Paola Bianchi Cassina